

N. 01068/2012 REG.PROV.COLL.  
N. 00702/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 702 del 2012, proposto da:

Vincenzo del Vicario in proprio e in qualità di legale rappresentante di S.A.V.I.P.Sindacato Autonomo Vigilanza Privata, rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell'art. 23 cod. proc. amm., con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Paolo Emilio Rossi in Venezia, San Marco, 3911;

*contro*

Enac Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;

*per l'annullamento*

del provvedimento di diniego prot. n. ENAC-CVR – 0029476-P emesso dall'Enac di Verona il 7 marzo 2012, comunicato in pari data, dell'istanza ostensiva presentata il 10 gennaio 2011 e del provvedimento n. 3.14 del 27 marzo 2012 della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi comunicato con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DICA 0009601 P-4.8.1.8.3 del 3 aprile 2012, comunicata a mezzo messaggio di

posta certificata del 16 aprile 2012 e per il conseguente accertamento del diritto di accesso del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Enac Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è segretario nazionale del Savip (Sindacato autonomo vigilanza privata) ed espone di essere da tempo impegnato, a seguito delle denunce presentate da propri iscritti ed a tutela degli stessi, in una vertenza che riguarda l'organizzazione e lo svolgimento dei servizi di sicurezza all'interno dell'Aeroporto Catullo di Verona, perché sostiene che siano state impiegate guardie giurate prive delle abilitazioni necessarie all'espletamento dei servizi di sicurezza aeroportuale, conseguibili solo a seguito di un apposito corso di formazione professionale.

A causa di alcune affermazioni svolte pubblicamente su questo tema, il ricorrente è stato querelato dalla Società "La Ronda Spa" di Verona, che svolge in appalto i servizi di sicurezza aeroportuale presso l'Aeroporto Catullo.

Il ricorrente ha quindi presentato una prima domanda all'Enac di Verona nella qualità di Segretario del Sindacato per ottenere l'accesso agli atti concernenti la formazione effettivamente erogata alle singole guardie giurate in servizio presso l'Aeroporto Catullo, motivata genericamente con l'esigenza di difendere gli interessi delle guardie giurate in servizio.

La Direzione Aeroportuale di Verona dell'Enac ha respinto l'istanza, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, cui il ricorrente ha presentato ricorso, ha respinto le doglianze proposte escludendo che l'associazione sindacale possa svolgere un controllo generalizzato sull'attività dell'Amministrazione, e questa Sezione con sentenza 13 ottobre 2011, n. 1557, ha dichiarato in parte inammissibile e in parte ha respinto il ricorso presentato avverso il diniego e il pronunciamento della Commissione per l'accesso.

Successivamente con istanza del 5 marzo 2012 il ricorrente ha presentato una nuova domanda di accesso in proprio, giustificandola con la necessità di difendersi in giudizio a seguito della predetta querela che ha subito, sia come Segretario nazionale del Sindacato per tutelare gli interessi dei propri iscritti, chiedendo di conoscere gli atti concernenti gli esami sostenuti e le abilitazioni conseguite dalle guardie giurate in servizio presso l'Aeroporto Catullo di Verona per l'espletamento dei servizi di sicurezza aeroportuale ai sensi dell'art. 3 del DM n. 85 del 29 gennaio 1999 nel periodo 1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2009, con particolare riguardo agli atti preliminari attestanti la formazione effettivamente erogata e alla indicazione delle esatte date, indicate in modo completo, in cui è stata conseguita l'abilitazione.

La Direzione Aeroportuale di Verona dell'Enac con provvedimento del 7 marzo 2012 ha respinto l'istanza ritenendo il Sindacato privo di un interesse diretto, concreto ed attuale rispetto ai documenti per i quali è richiesto l'accesso, e la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi con decisione del 27 marzo 2012 ha respinto il ricorso proposto avverso il diniego, ritenendo di non potersi nuovamente pronunciare sulla decisione avente ad oggetto la precedente istanza.

Con il ricorso in epigrafe tali atti sono impugnati con richiesta di accertare il diritto all'ostensione degli atti richiesti.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Va in primo luogo osservato che la domanda è ammissibile.

Infatti la Commissione per l'accesso, erroneamente non si è avveduta che la nuova domanda è diversa dalla precedente, perché motivata su circostanze nuove, prima non prospettate, anche con riguardo all'interesse giuridicamente rilevante azionato, consistente nella necessità di difendere gli iscritti al Sindacato che in passato hanno denunciato irregolarità nell'assegnazione di personale ai servizi di sicurezza in assenza della necessaria formazione del ricorrente, e di acquisire elementi necessari ad approntare le proprie difese nel giudizio penale che il ricorrente ha in corso a seguito della querela presentata nei suoi confronti dalla Società che ha in appalto i servizi di sicurezza dell'aeroporto.

La nuova domanda di accesso è ammissibile perché si fonda su tali fattori nuovi e sopravvenuti.

Nel merito la medesima deve essere accolta perché non sussistono motivi che giustifichino la sua reiezione, sia in quanto proposta dal Sindacato, sia in quanto proposta personalmente dal ricorrente

Infatti, per quanto riguarda i profili di ammissibilità della domanda proposta dal Sindacato, va sottolineato che l'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che il diritto di accesso debba essere riconosciuto a «tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso».

La giurisprudenza ha più volte avuto modo di affermare che «sussiste il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del Sindacato quale istituzione esponentiale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione» (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 23

febbraio 2012, n. 134; id. 11 gennaio 2010, n. 24).

Le organizzazioni sindacali sono pertanto legittimate ad agire oltre che a tutela degli interessi delle organizzazioni stesse, anche degli interessi giuridicamente rilevanti degli appartenenti alla categoria rappresentata.

L'istanza inoltre ha un oggetto sufficientemente circoscritto e delimitato, sia nell'individuazione degli atti di cui è chiesta l'ostensione che nel periodo temporale interessato, e ciò esclude che possa tradursi in iniziative di preventivo e generalizzato controllo dell'intera attività dell'Amministrazione.

Vi è inoltre un interesse effettivo in relazione all'oggetto dell'istanza, in quanto volta ad acquisire gli elementi necessari a comprovare la fondatezza o meno delle dichiarazioni rese circa la mancanza delle abilitazioni necessarie per lo svolgimento dei servizi di sicurezza aeroportuale.

Infatti per costante orientamento giurisprudenziale il collegamento tra l'interesse giuridicamente rilevante del soggetto che fa istanza di accesso e la documentazione richiesta deve essere «genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse», in quanto l'accesso non è configurato dal legislatore con carattere strettamente funzionale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, ed ha una valenza autonoma, non dipendente dalla sorte del processo principale, o dall'eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che l'interessato potrebbe o meno proporre una volta conosciuti gli atti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 13 gennaio 2012, n. 116; Consiglio di Stato, Sez. V, 23 febbraio 2010 n. 1067).

Chiarito che dal contesto risulta che l'istanza è stata presentata per difendere gli interessi giuridici degli iscritti al Sindacato e quelli personali del Segretario del Sindacato che ha un procedimento penale pendente in relazione a fatti connessi con gli atti di cui è richiesta l'ostensione, va ricordato che l'accesso, qualora venga in rilievo a fini difensivi, prevale

rispetto all'esigenza di riservatezza dei terzi (cfr. Consiglio di Stato, 16 dicembre 2010, n. 9102; Tar Veneto, Sez. III, 2 gennaio 2009, n. 1) e che l'entrata in vigore delle modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, apportate dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, ha confermato tale principio con la previsione dell'ultimo comma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

Per tali ragioni, stante l'infondatezza delle ragioni poste a supporto del diniego e l'accogliibilità della domanda di accesso, il ricorso deve essere accolto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate i dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, III Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il diniego e la decisione della Commissione per l'accesso, accerta il diritto di accesso agli atti indicati nell'istanza e ordina all'Enac di consentire, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero notificazione se anteriore, della presente sentenza, l'accesso ai documenti indicati nella domanda presentata.

Condanna le Amministrazioni resistenti in parti uguali alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidandole, tenuto conto che la parte si è difesa personalmente avvalendosi dell'attività di un professionista ai soli fini della domiciliazione, nella somma complessiva di € 600,00 (seicento//00) per diritti e spese oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore

Marco Morgantini, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)